



Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 25, rubrica

Estinzione del diritto all'indennità di maternità
(art. 16^d cpv. 3, prima frase LIPG)

Art. 34a cpv. 4

⁴ L'organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 834.11

La Presidente della Confederazione: Viola
Amherd
Il Cancelliere della Confederazione: Viktor
Rossi